

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO	95	OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni per la collaborazione autonoma ad alto contenuto di professionalità.
DATA	4/06/09	
SETTORE		
Resp.le dell'esecuzione		
Firma del compilatore		
ANNOTAZIONI		

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 17,00 nell'Ufficio del Sig. Sindaco del Comune di Castel di Sangro.

Convocata:

- per mezzo di avvisi scritti notificati a tutti i componenti, per le ore _____ di oggi;
 - telefonicamente, per disposizione verbale del Sindaco;

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
MUROLO Umberto	Sindaco	SI
CARUSO Angelo	Assessore - Vice Sindaco	SI
BUZZELLI Claudio	Assessore	SI
ROMANO Alfredo	Assessore	NO
ZACCARDI Maurizio	Assessore	NO
LIBERATORE Andrea	Assessore	SI
PALLOTTA Giuliano	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune dott.ssa Franca Colella.
 Assume la presidenza della seduta l'ing. Umberto Murolo
 nella sua sopra specificata qualità di SINDACO.
 Costatatane la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 46 della legge 06 agosto 2008, n. 133, legge di conversione del D.L. 112/2008, con la quale si modificano i commi 55 e 56 della legge finanziaria 24 dicembre 2004;

DATO ATTO:

- che il comma 3 dell'art. 46 citato rinvia al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione
-che la norma prevede che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

VISTO l'art. 48, comma 3, del T.U. 267/00 che assegna alla giunta la competenza all'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

RILEVATO:

che l'art. 110, comma 6, del D.lgs. 267/00 prevede che per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

che l'art. 7 del D.lgs n. 165/2001 stabilisce che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

che, a norma dell'art. ult. cit. si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore che le amministrazioni pubbliche sono tenute, a mente del cit. articolo, a disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

che, sempre a norma dell'art. ult. cit., i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere adeguati a tali principi;

che, anche ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di

indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

che il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 stabilisce poi che gli atti di spesa relativi alle consulenze di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

che il vigente regolamento degli uffici e dei servizi del Comune nulla dispone in merito all'oggetto della presente, e si rende necessario pertanto adottare uno specifico regolamento, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 267/00;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione consiliare n. 49 del 29/05/09 con la quale si è provveduto ad approvare i criteri generali per l'Affidamento di Incarichi di Collaborazione, di Studio o di ricerca, nonché di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento all'uopo predisposto disciplinante il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma ad alto contenuto di professionalità, composto di n. 10 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell' art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n°267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, il **“REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA’”**, nella formulazione di cui all'allegato sotto la lettera A), il quale, composto di n. 10 articoli, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione e l'inserimento dello stesso nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali;
3. Con separata votazione ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Ing. Umberto Murolo)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Sig. Claudio Buzzelli)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Franca Colella)

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla **“REGOLARITÀ TECNICA”**.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Franca Colella)

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo.

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, definisce e disciplina i limiti, i criteri, e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Sono tali gli incarichi individuali perfezionati mediante contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per lo svolgimento di prestazioni d'opera da parte di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 2 e 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
4. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina in ogni caso la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è sempre espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Esso non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente, salvo essere svolto, nei limiti concordati, anche presso la sede del committente.

Art. 2 - Programmazione dell'affidamento degli incarichi e determinazione della spesa massima annua.

1. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare, in sede di esame del bilancio di previsione o con diverso atto a valenza pianificatoria, il programma degli incarichi di collaborazione autonoma.
2. Le previsioni contenute negli atti di cui al precedente comma possono essere integrate o modificate nel corso dell'anno in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla loro approvazione.
3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di collaborazione, coincide con lo stanziamento annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3 - Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei responsabili dei servizi che intendono avvalersene nell'ambito delle previsioni e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. I responsabili dei servizi si attengono, per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, alle norme previste nel presente regolamento.

Art. 4 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente, e riferibilità dello stesso ad attività istituzionali stabilite dalla legge o programmate dal Consiglio Comunale;
 - b) corrispondenza dell'oggetto di cui alla lett. a) ad obiettivi e progetti specifici e determinati, coerentemente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
 - c) l'impossibilità oggettiva, preliminarmente accertata, di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - d) natura temporanea e altamente qualificata della prestazione;
 - e) preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito web dell'ente per un congruo periodo, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta, gli obiettivi ed i progetti specifici e determinati costituenti oggetto della prestazione;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo e le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di esecuzione dell'incarico;

h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.

3. In deroga a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare comunale sulle forniture di servizi in economia, ed alla facoltà di affidamento diretto prevista nel comma 11 dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, per prestazioni di importo complessivo superiore ad euro 10.000,00 e non superiore ad euro 20.000,00 lordi, con esclusione dell'IVA se dovuta, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

4. Il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative sopra menzionate, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

b) siano richieste prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso complessivo non superiore ad euro 10.000,00 lordi.

f) in casi di particolare urgenza e necessità a provvedere con immediatezza; In tali circostanze si può derogare dalla pubblicazione non inferiore a 10 giorni di cui al comma 2.

Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il responsabile competente procede alla selezione dei candidati valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico.

2. Per la valutazione dei curricula e per lo svolgimento dell'eventuale colloquio, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna nominata con suo proprio atto e dallo stesso presieduta.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio attribuibile per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui è stilata una graduatoria di merito approvata con atto motivato del responsabile competente.

5. La graduatoria può essere utilizzata per l'affidamento di ulteriori incarichi simili di cui si manifestasse la necessità nel corso del triennio successivo.

6. Nelle procedure comparative realizzate con invito la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel presente articolo.

7. Nel caso in cui la procedura comparativa del responsabile selezioni più curricula di adeguata competenza, il responsabile relaziona alla giunta comunale cui è riservata la scelta definitiva.

Art. 7 – Esclusioni.

1. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, né per la costituzione dei nuclei di valutazione e dei servizi di controllo interno.

2. Per quanto concerne l'affidamento di servizi, ivi compresi i servizi tecnici in materia di lavori pubblici, è fatta salva l'applicazione della normativa contenuta nel decreto legislativo n.163/2006.

3. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga

in maniera saltuaria, non riconducibili a fasi di piani o programmi del committente, anche rientranti nelle fattispecie indicate nel comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.165/2001.

Art. 8 - Disciplinare di incarico.

1. Il responsabile formalizza l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il compenso della collaborazione è determinato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, e l'esito finale dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine congruo ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. In alternativa, il responsabile, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10 - Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, dell'elenco dei provvedimenti di affidamento, completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
-

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Venga comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art.125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 15 DIC. 2009



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Franca Celesia)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li 15 DIC. 2009

L'Impiegato Addetto
(Sig.ra Nicolina Santostefano)
Nicolina Santostefano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a norma dell'art.134 – 3° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castel di Sangro, li _____

Il Funzionario Responsabile del Settore I
(Fortunato Locci)